

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI R.S.U. ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI R.S.U. E VALORIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA A SERVIZIO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Unione di Comuni di, Provincia di Oristano

L'anno duemilaquattordici addì del mese di

T R A

- Il Sig. CASCIU Gerardo nato a Uras (OR) il 05/12/1954 nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Unione di Comuni di del Terralbese costituita dalle seguenti amministrazioni: Marrubiu, Terralba, San Nicolò d'Arcidano, Uras Cod. Fisc. 90029860955 di seguito più brevemente denominato << Contraente >> o << Conferitore >> in nome e per conto del quale dichiara di agire, all'uopo autorizzato con delibera in data 30/12/2013, n 44;

- La Sig.ra Ing. FADDA Giuliana nata il 23 febbraio 1973 a Serrenti (CA), nella sua qualità di Procuratore Speciale dell'Impresa Intercantieri Vittadello S.p.A., con sede in Limena (PD), Via L. Pierobon n° 46 (C.F. e P. I.V.A. 00222300287), di seguito più brevemente denominata << Impresa >>, munito all'uopo di Procura Speciale per la stipula e la sottoscrizione del presente atto;

E

- Il Sig. Ing. DAGA Salvatore nato a Villanova Monteleone (SS) il 28 marzo 1959, Dirigente del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, delegato a sottoscrivere la presente Convenzione in nome e per conto del Consorzio con Deliberazione n. 66 del 30 Aprile 2014 del Consiglio di Amministrazione del medesimo Consorzio, con sede in Santa Giusta Località "Cirras" - Porto Industriale- (OR), Cod. Fisc. 80003430958 - P. IVA 00087530952, di seguito più brevemente denominato << Consorzio >>;

PREMESSO

CHE il <<Consortio>> era stato individuato quale Ente Attuatore del Sistema di Smaltimento degli R.S.U. ed Assimilabili nell'ambito del programma approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna con Delibera G.R. 18.07.1986 n. 36/107.

CHE il <<Consortio>> era stato individuato dal Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Sardegna quale Soggetto Attuatore dell'Impianto di Trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani e Valorizzazione delle Raccolte Differenziate a Servizio dell'ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Oristano.

CHE in data 27.06.2003 è stato stipulato, tra il <<Consortio>> e l'<<Impresa>>, il Contratto relativo alla Concessione di Progettazione, Costruzione e Gestione dell'Impianto in epigrafe, successivamente integrato dall'Atto Aggiuntivo n° 1 in data 08.08.2008.

CHE la Provincia di Oristano, Assessorato Ambiente, con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo Ufficio Autorizzazioni Ambientali n° 248 del 31/01/2014 ha rinnovato l'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 323 del 04/08/2008 per la realizzazione e l'esercizio delle operazioni di selezione e trattamento dei R.S.U. e della annessa Discarica di Servizio all'Impianto al <<Consortio>>, titolare dell'Impianto in argomento, che ne attua la gestione per mezzo della <<Impresa>>, Concessionaria dell'Impianto.

CHE il <<Conferitore>> è stato inserito dalla R.A.S. tra i comuni autorizzati al conferimento dei propri rifiuti presso l'Impianto di trattamento di Arborea;

CHE è necessario regolamentare i rapporti tra l'<<Impresa>>, il <<Contraente>> ed il <<Consortio>> per il conferimento dei suoi R.S.U. al suddetto Impianto di Selezione e Trattamento.

CHE il <<Contraente>>, con del _____ in data _____ n. _____ ha approvato il presente Schema di Convenzione.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

-Art. 1-

(impegno del Contraente)

Il <<Contraente>> si impegna a conferire in via esclusiva i propri R.S.U. ed Assimilabili, secondo la classificazione delle normative vigenti o che comunque in futuro regoleranno la materia, all'Impianto di Selezione e Trattamento per R.S.U. ed Assimilabili a Servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Oristano, di cui è Concedente il <<Consorzio>> e Concessionario l'<<Impresa>>;

Nei limiti di quanto precedentemente precisato, il <<Contraente>>, nell'attesa del completamento della linea relativa alla valorizzazione delle raccolte mono-materiali, si impegna a conferire presso l'Impianto di Selezione e Trattamento per R.S.U. ed Assimilabili a Servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Oristano esclusivamente la seguente tipologia di R.S.U.: sfalci e ramaglie (CER 200201), residui della pulizia delle strade (CER 200303), umido da raccolta differenziata e rifiuti mercatali (CER 200108 e 200302), frazione secca residua da R.D. e indifferenziata (CER 200301), rifiuti ingombranti destinati allo smaltimento (CER 200307), vaglio (CER 190801), rifiuti dell'eliminazione della sabbia (CER 190802). Il suddetto elenco dei CER potrà essere variato a seguito di nuove Autorizzazioni; i nuovi CER verranno comunicati mediante apposita nota che verrà trasmessa a ½ P.E.C. o Raccomandata. La restituzione di tale nota, firmata per accettazione dal Legale Rappresentate del <<Contraente>>, costituirà integrazione alla presente Convenzione.

-Art.2-

(mezzi utilizzati per il conferimento)

I Rifiuti Solidi Urbani verranno conferiti mediante i propri mezzi dal <<Contraente>> o da Ditte private. regolarmente autorizzate e iscritte all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti, con automezzi adibiti al trasporto specifico di R.S.U. ed Assimilabili direttamente all'Impianto di Selezione e Trattamento; sarà cura del

<<Contraente>> comunicare l'elenco dei mezzi autorizzati a conferire in suo nome e conto;

-Art. 3-

(requisiti dei mezzi)

I mezzi sub. Articolo 2 devono essere autorizzati al trasporto specifico dei suddetti R.S.U.;

-Art. 4-

(Obblighi dell'Impresa)

L'<<Impresa>> si impegna a ricevere ed eseguire il trattamento dei R.S.U. ed assimilabili, come sopra specificati, del <<Contraente>> nell'Impianto di Selezione e Trattamento in parola.

L'<<Impresa>> si obbliga a provvedere alla gestione, custodia e manutenzione del Sistema di Selezione e Trattamento e di tutti i manufatti e macchinari dello stesso a regola d'arte ed in conformità alle Leggi, Regolamenti e/o Disposizioni anche tecniche vigenti e/o che venissero emanate nel corso della durata della presente Convenzione, obbligandosi ad adeguarsi in ogni tempo ed entro i termini stabiliti dalle eventuali nuove Leggi, Regolamenti e/o Disposizioni, salvo l'eventuale revisione della tariffa al verificarsi delle condizioni riportate al successivo art. 6.

L'<<Impresa>> si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme relative all'assunzione del personale, quelle contenute nel competente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché quelle relative alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, malattia ed infortuni sul lavoro; infine, tutta la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Rimangono fermi i compiti del <<Consorzio>> ed, in particolare, la sua obbligazione di vigilanza sulla gestione.

-Art 5-

(durata della Convenzione)

La durata della presente Convenzione viene stabilita dal 31/01/2014 fino al 30/01/2020; la

presente Convenzione si risolverà comunque anticipatamente, senza diritto ad indennizzo e/o

risarcimento alcuno a favore del <<Contraente>> in caso di scadenza dei termini e/o perdita di

validità e/o efficacia delle autorizzazioni all'esercizio dell'Impianto.

Il Servizio di conferimento potrà essere legittimamente temporaneamente interrotto, con

preavviso non inferiore a giorni 15, qualora venissero raggiunti i quantitativi autorizzati

dall'A.I.A. al conferimento nell'Impianto di Selezione e trattamento, salvo eventuale deroga

concessa dalle Autorità competenti; I conferimenti potranno essere ripresi dal primo giorno

lavorativo dell'anno successivo.

La presente Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza, a richiesta della parte più

diligente da inoltrarsi con raccomandata a.r. spedita almeno sei mesi prima della scadenza;

l'altra parte è tenuta a dare riscontro allo stesso modo almeno tre mesi prima della scadenza.

La mancata risposta nel termine equivale a risposta negativa.

-Art 6 -

(tariffa adottata)

Le tariffe per il Servizio di Selezione e Trattamento R.S.U. , applicate nel corrente anno 2014,

sono fissate nei seguenti importi espressi in Euro per tonnellata;

sfalci e ramaglie (CER 200201) € /ton 92,77

umido da raccolta differenziata (CER 200108) € /ton 92,77

rifiuti mercatali (CER 200302) € /ton 92,77

residui della pulizia delle strade (CER 200303) € /bn 161,57

frazione secca residua da R.D. e indifferenziata (CER 200301) € /ton 161,57

rifiuti ingombranti allo smaltimento (CER 200307) € /ton 161,57

vaglio (CER 190801) € /ton 161,57

rifiuti dell'eliminazione della sabbia (CER 190802) € /ton 161,57

Il suddetto elenco dei CER potrà essere variato a seguito di nuove Autorizzazioni; i nuovi

	CER, con la relativa tariffa, verranno comunicati mediante apposita nota che verrà trasmessa a	
	½ P.E.C. o Raccomandata. La restituzione di tale nota, firmata per accettazione dal Legale	
	Rappresentate del <<Contraente>>, costituirà integrazione alla presente Convenzione.	
	Le tariffe saranno soggette a rivalutazione Istat e comunicate entro il 31/12 di ciascun esercizio	
	a cura del <<Consorzio>>.	
	Ad ogni singolo conferimento nel Sistema di Selezione e Trattamento R.S.U. corrisponderà	
	una bolla di pesatura riportante la quantità dei rifiuti conferiti, la loro tipologia, la data e l'ora	
	di conferimento, targa del mezzo conferitore e il Comune o Unione dei Comuni di	
	provenienza. Detta bolla dovrà essere firmata dal conducente del mezzo.	
	I pagamenti verranno effettuati sulla base di fatture mensili, entro i 30 (trenta) giorni successivi	
	dalla relativa emissione, con accredito sul conto corrente dedicato n. IT 62 Z 05034 62690	
	000000001740 in essere presso il BANCO POPOLARE S.C. Via Roma 133 - 35027	
	NOVENTA PADOVANA intestato a INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A. con codici	
	CUP E26J01000000009 e CIG 3092164673.	
	L'<<Impresa>> assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo	
	3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche.	
	L'<<Impresa>> si impegna a dare immediata comunicazione al <<Consorzio>> ed alla	
	prefettura -Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio della notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria.	
	In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi moratori nella misura prevista dal	
	D.Lgs. 231/2002.	
	Eventuali contestazioni sul contenuto delle fatture dovranno pervenire all'<<Impresa>>	
	emittente, debitamente motivate, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione.	
	Decorso tale termine la fattura si intenderà accettata integralmente.	

La tariffa di cui sopra, salvo quanto già previsto per l'adeguamento ISTAT, potrà essere

modificata al variare dei seguenti costi: ecotassa, canoni ai Comuni, alta sorveglianza,

accantonamenti, trasporto e smaltimento sovrappiù combustibile o CDR e oneri per revamping.

La suddetta tariffa potrà, altresì, variare a seguito di particolari prescrizioni eventualmente

introdotte in sede di approvazione dei Piani di Gestione Operativa e Monitoraggio e Controllo.

Si procederà alla modifica della tariffa, in maniera tale da mantenere l'equilibrio economico

della concessione, ferme restando le competenze in materia di approvazione delle Tariffe di

Smaltimento allo stato attuale spettanti alla Regione ai sensi dell' "Atto di Indirizzo per la

determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e recupero

del territorio regionale", approvato dalla Giunta Regionale con Delibera della Giunta

Regionale n. 17/07 del 13 aprile 2004 anche qualora l'effettivo conferimento di rifiuti aumenti

in misura superiore al 20% (venti per cento) o si riduca in misura superiore del 20% (venti per

cento) rispetto alla somma delle quantità base di riferimento previste dal piano economico

finanziario (29.000 tonnellate/anno per la frazione secca e in 19.357 tonnellate/anno per la

frazione umida) e quindi sia rispettivamente al di sopra o al di sotto dei limiti delle quantità

complessive, fissati in 58.025 ton/anno ed in 38.685 ton/anno indipendentemente dalla

tipologia dei rifiuti.

La tariffa potrà subire variazioni anche per effetto di modifiche dell'attuale regime fiscale o

della Legislazione vigente che possano incidere in misura significativa sulla gestione del

servizio e quindi sull'equilibrio finanziario della Concessione.

A far data dall'inizio del 3° (terzo) anno di gestione dell'Impianto di Trattamento la tariffa

potrà essere aumentata con l'applicazione di una quota extra per accantonamenti, da sommare

a quanto già previsto nella Tariffa e da destinarsi sia alla ricostituzione dei volumi della

discarica di servizio sia alla sostituzione e/o ammodernamento dei mezzi meccanici e degli

oneri di revamping dei macchinari e delle attrezzature per la parte eccedente a quella stabilita

nel piano economico finanziario. Tale quota extra viene fissata in misura compresa tra euro 10,00/T (dieci virgola zero zero per tonnellata) ed euro 20,00/T (venti virgola zero zero per tonnellata), e sarà stabilita dal Concedente in relazione all'effettivo andamento degli accantonamenti.

Anche al di fuori delle ipotesi sopra contemplate, la tariffa potrà essere modificata in conseguenza delle variazioni delle tariffe che saranno eventualmente decise e approvate dalla Regione Sardegna.

Il <<Contraente>> autorizza sin d'ora l'<<Impresa>> alla cessione dei crediti di cui al servizio, esclusivamente ad Istituti Bancari o a Società di factoring, previa semplice notifica inviata da parte degli stessi Istituti di Credito o di Società di Factoring.

Al fine dell'effettuazione del pagamento il <<Consorzio>> provvede all'acquisizione ed alla verifica mensile di autocertificazione attestante il corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio corredato delle quietanze di versamento (F24), nonché alla richiesta mensile del DURC dell'<<Impresa>>, la stessa o il <<Consorzio>>, secondo quanto previsto all'art 6 comma 4 del Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, fornirà a richiesta dei contraenti, copia del DURC specifico al servizio

-Art 7-

(norme di sicurezza)

Le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere eseguite dal conducente dell'automezzo autorizzato con scrupolosa osservanza delle istruzioni che gli saranno impartite dal personale incaricato dell'<<Impresa>>.

Per la mancata osservanza di tali istruzioni, per imperizia o per arbitraria iniziativa degli incaricati del <<Contraente>> l'<<Impresa>> declina ogni responsabilità e il <<Contraente>> è obbligato a tenere la suddetta Impresa manlevata e indenne in caso di danni diretti e/o

indiretti a persone o cose di proprietà del medesimo <<Contraente>> e/o di terzi che potessero verificarsi durante la permanenza dell'automezzo nell'impianto di Selezione e Trattamento R.S.U.

-Art 8-

(sospensione)

Le operazioni di scarico dei rifiuti potranno essere in qualsiasi momento sospese a seguito di un formale provvedimento delle Autorità competenti e/o nel caso che il <<Contraente>> non rispettasse i termini di pagamento previsti e/o per il tempo strettamente necessario ad eseguire i lavori nel caso di guasti od inconvenienti che non consentano il regolare esercizio del Sistema di Selezione e Trattamento R.S.U. o per scioperi o per altre cause di forza maggiore;

-Art 9-

(diritti dell'impresa)

L'<<Impresa>> si riserva il diritto di eseguire il controllo sui rifiuti scaricati con spesa delle relative analisi a carico del <<Contraente>>.

In particolare la frazione umida dovrà provenire esclusivamente da raccolta differenziata, essere contenuta solo negli appositi sacchetti biodegradabili e non dovrà contenere materiale non biodegradabile.

In caso di non corrispondenza di rifiuti a quanto previsto al precedente Art.1 e/o al comma precedente la suddetta <<Impresa>> potrà immediatamente sospendere il servizio nei confronti del <<Contraente>> con diritto di risarcimento dei danni procurati; in tal caso, il <<Contraente>> sarà responsabile sotto ogni profilo sia civile che penale, sollevando l'<<Impresa>> da ogni responsabilità.

- Art 10-

(orario di scarico)

L'<<Impresa>> stabilirà l'orario di scarico dei rifiuti e le modalità di accesso all'Impianto di

Selezione e Trattamento R.S.U. L'orario di conferimento è indicativamente fissato dalle ore

07,00 alle ore 13,00.

-Art 11-

(controversie)

Qualsiasi controversia potesse insorgere tra l'«Impresa» ed il «Contraente» in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia, risoluzione, rescissione e/o recesso dalla presente Convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, abbia essa natura tecnica, amministrativa e/o giuridica è devoluta alla decisione dell'Autorità Giudiziaria competente, con esclusione della competenza arbitrale.

Per le controversie ordinarie è competente in via esclusiva il Foro di Oristano.

-Art 12-

(atti e documenti integrativi)

Fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non materialmente ad essa allegato, e va ad integrarla sia in punto di interpretazione che in punto di esecuzione, il Piano di accettazione dei rifiuti, che il «Contraente» dichiara di aver visionato e di ben conoscere per essergliene stata consegnata tempestivamente copia.

Le eventuali modificazioni a detto atto verranno comunicate dal «Consorzio» al «Contraente» ed entreranno in vigore dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.

-Art 13-

(oneri)

Le spese tutte nascenti dalla presente Convenzione, comprese quelle di registrazione, copie, diritti, etc. sono a totale carico dell'«Impresa».

La presente Convenzione riguarda servizi soggetti ad I.V.A..

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e ss. Cod. Civ. si approvano esplicitamente le

clausole di cui agli artt. n. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11.

Per il Contraente

_____ - firmato digitalmente

Per l'Impresa Intercantieri Vittadello S.p.A.

Ing. Giuliana FADDA – firmato digitalmente

Per il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese

Ing. Salvatore DAGA – firmato digitalmente